



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, BUCCARELLA, CORRADO, FENU,
LEONE, MOLLAME e VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2019

Disposizioni in materia di commercializzazione delle acque minerali
e termali

ONOREVOLI SENATORI. - Gli italiani sono i più grandi bevitori di acqua minerale del mondo dopo gli abitanti del Messico e della Thailandia. Consumiamo quasi quattordici miliardi di litri ogni anno, circa duecento litri per abitante, che si traducono in sette miliardi di bottiglie. Il 61,8 per cento delle famiglie spende 234 euro in media all'anno per l'acquisto delle bottiglie. Nonostante un sondaggio condotto da Legambiente abbia certificato che tre italiani su quattro preferirebbe consumare acqua naturale, il sorpasso dell'acqua frizzante è avvenuto nel 2013.

Solo una piccola parte di questa plastica, circa un sesto, viene riciclata. Il resto finisce negli inceneritori o, peggio, nei prati o nel mare. Inoltre, per quanto concerne i trasporti, solo il 18 per cento avviene attraverso il trasporto ferroviario.

Tutto questo genera un notevole *business* economico, anche perché è basato su una materia prima, l'acqua, che ha un costo irrisorio. In media le aziende imbottigliatrici pagano due euro ogni mille litri, ovvero appena due millesimi di euro per litro imbottigliato, dal momento che i canoni di concessione per le acque minerali stabiliti dalle regioni sono estremamente bassi perfino in aree dove vi sono difficoltà di approvvigionamento idrico. Questo perché i canoni richiesti per l'uso dell'acqua, paragonabili a quelli degli stabilimenti balneari, sono fermi al secolo scorso. Se le aziende pagano alle regioni, in media, un millesimo a litro d'acqua, i cittadini spendono di conseguenza un importo duecentocinquanta volte maggiore al momento dell'acquisto, dentro i supermercati o in qualunque altra attività commerciale, di una bottiglia contenente un litro

d'acqua. Canoni che, tra l'altro, variano anche sensibilmente da regione a regione.

Si tratta quindi di una industria che può contare su un altissimo plusvalore di vendita del prodotto. Questo fa sì che questo settore, del valore di due miliardi di euro, possa investire oltre 370 milioni di euro in pubblicità. A tal riguardo occorre ricordare che le acque minerali sono state in diverse occasioni condannate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) per pubblicità ingannevole.

Il *business* dell'acqua minerale è dunque un affare ma forse non per lo Stato. Secondo il rapporto tematico del Ministero dell'economia e delle finanze sulle concessioni relative alle acque minerali e termali, la situazione è ai limiti del grottesco: 2,8 miliardi di euro, per una spesa complessiva di 12 milioni di euro, con una differenza di due miliardi e 780 milioni. Il rapporto, pubblicato dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia, evidenzia che l'acqua minerale continua ad essere un grande affare per i colossi del settore. In base alle analisi sulle 295 concessioni censite e rilasciate per l'acqua minerale e sulle 489 concessioni per le acque termali, i dati rilevano che i guadagni per le pubbliche amministrazioni corrispondono a una percentuale dello 0,68 per cento del fatturato del settore.

Per quanto riguarda la questione della dispersione della plastica nell'ambiente si rileva che il 90 per cento dell'acqua viene conservato in bottiglie di plastica, nonostante da anni l'Unione europea si batta per eliminare progressivamente tale materiale. Più del 90 per cento delle plastiche prodotte derivano da materie prime fossili vergini, il 6 per cento del consumo globale di petrolio.

Ogni anno nella sola Italia si consumano tra i 7 o gli 8 miliardi di bottiglie d'acqua. Per questo le bottiglie di plastica rappresentano uno dei nodi centrali anche nella recente *plastic strategy* europea, che si pone l'obiettivo di ridurre i consumi di bottiglie e di fermarne la dispersione nell'ambiente, a partire da quello marino-costiero. L'obiettivo è quello di incrementare l'utilizzo dell'acqua di rubinetto e ridurre del 17 per cento l'uso di bottiglie di plastica consentendo inoltre un risparmio per le famiglie europee pari a 600 milioni di euro l'anno.

Anche per garantire la sicurezza del consumatore e rispettare il principio di precauzione sancito dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sarebbe necessario analizzare le acque minerali e termali con una frequenza quanto il più possibile simile a quella stabilita per le acque correnti. Può accadere infatti che le falde acquifere da cui sono emunte le acque minerali vengano inquinate da industrie circostanti o da eventi naturali imprevedibili. Tali controlli dovrebbero inoltre monitorare le quantità di acqua prelevata dalla fonte. L'impersfruttamento di una falda acquifera po-

trebbe infatti portare al suo prosciugamento o alla sua contaminazione.

Per quanto riguarda l'etichettatura questa dovrebbe essere chiara ed esaustiva, cosa che raramente accade, dovrebbero essere segnalati i parametri di legge per ogni sostanza contenuta nell'acqua, per permettere al consumatore di poter effettuare dei confronti tra i dati, e contenere anche le informazioni geografiche riguardanti l'acqua in questione.

Infine, c'è un fenomeno tutto italiano, che riguarda la ristorazione ed il consumo dell'acqua. Per legge, un ristorante per poter avere la licenza e mantenerla deve poter offrire acqua potabile. Eppure, nella maggior parte dei casi si viene serviti con acqua minerale e solo su esplicita e reiterata richiesta si può ottenere di consumare acqua del rubinetto. I ristoranti dovrebbero quindi avere l'obbligo di offrirla e poi, su richiesta volontaria ed esplicita, vendere al cliente quella minerale.

Il presente disegno di legge mira dunque ad introdurre disposizioni finalizzate a disincentivare la commercializzazione e l'acquisto di acqua minerale in bottiglie di plastica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata ad individuare adeguate misure di controllo e commercializzazione delle acque minerali e termali e a favorire la riduzione del consumo di acqua minerale in bottiglie di plastica.

Art. 2.

(Qualità e composizione delle acque minerali e termali)

1. In attuazione del principio di precauzione, di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle acque minerali e termali si applicano i parametri di qualità fissati per l'acqua pubblica.

2. Le acque minerali e termali sono analizzate dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) con frequenza quindicinale. È altresì oggetto di valutazione lo stato dei bilanci idrici in funzione dei volumi d'acqua emunti.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « da una o più sorgenti naturali » sono so-

stituite dalle seguenti: « da una sorgente con una o più emergenze naturali »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Al fine di garantire la più ampia trasparenza delle informazioni, sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali deve essere riportato un codice identificativo (*QRcode*), contenente tutte le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le informazioni relative alla società produttrice, collegato ad un sito *web* dedicato e contenente i riferimenti ai parametri qualitativi previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente »;

c) all'articolo 26, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Al fine di garantire la più ampia trasparenza delle informazioni, sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente deve essere riportato un codice identificativo (*QRcode*), contenente tutte le informazioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le informazioni relative alla società produttrice, collegato ad un sito *web* dedicato e contenente i riferimenti ai parametri qualitativi previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente ».

2. L'Istituto superiore di sanità, di concerto con l'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (IRSA-CNR), predispone e aggiorna il sito *web* di cui all'articolo 26, comma *3-bis*, come introdotto dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La durata delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e

delle acque di sorgente non può eccedere i trenta anni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti parametri omogenei per la definizione dei canoni unitari delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente ».

Art. 5.

(Istituzione dell'imposta sulle bottiglie di plastica contenenti acqua minerale)

1. Al fine di concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nonché alla realizzazione di azioni pubbliche di natura ambientale, è istituita l'imposta sulle bottiglie di plastica contenenti acqua minerale e termale e di sorgente, di seguito denominata « imposta ».

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta i soggetti che procedono alla commercializzazione dell'acqua minerale.

3. L'imposta si applica maggiorando di un centesimo le somme da corrispondere per ogni singola bottiglia di plastica.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:

a) per una quota pari al 20 per cento al finanziamento delle attività di controllo di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) per una quota pari all'80 per cento al finanziamento di attività di ricerca in materia di riciclo e riutilizzo della plastica.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Art. 6.

(Introduzione del sistema di vuoto a rendere su cauzione per bottiglie di plastica contenenti acqua minerale)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti da utilizzo di bottiglie di plastica e di favorirne il riutilizzo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per le bottiglie di plastica contenenti acqua minerale, servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo nonché per le bottiglie di plastica contenenti acqua minerale vendute attraverso la grande distribuzione alimentare.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, valutandone l'estensione anche ad altre tipologie di imballaggio.

Art. 7.

(Pubblicità ingannevole)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'eventuale condanna per pubblicità ingannevole ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2017, n.145, comporta per la società produttrice il divieto per un anno di

pubblicizzare il prodotto oggetto della condanna. »;

b) all'articolo 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* L'eventuale condanna per pubblicità ingannevole ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2017, n.145, comporta per la società produttrice il divieto per un anno di pubblicizzare il prodotto oggetto della condanna ».

Art. 8.

(Vendita di acqua minerale negli esercizi che svolgono attività di ristorazione)

1. Salvo contraria disposizione dell'autorità sanitaria competente per territorio, gli esercizi che svolgono attività di ristorazione sono tenuti a proporre prioritariamente ai propri clienti acqua potabile non confezionata, anche microfiltrata.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.000 euro.